



19 giugno 2000

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

IL MUNICIPIO DI PIANEZZO

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb);

ORDINA

TITOLO I - SCOPO

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

TITOLO II - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 2 Orari

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Art. 3 Notifica orari

1. Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanale;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 4 Coordinamento delle chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

Art. 5 Deroghe d'orario, definizione

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.



COMUNE DI PIANEZZO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTONE TICINO

Art. 6 Competenze del Municipio

Il Municipio è competente al rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, che a sua volta delega al Sindaco o a chi ne fa le veci.

Art. 7 Domanda

La domanda di deroga d'orario deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 7 giorni dal giorno d'inizio dell'evento straordinario.

Art. 8 Casi particolari

Per festività particolari quali per esempio S. Silvestro, Carnevale, 1. agosto, o altre manifestazioni di interesse generale, il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

TITOLO III - PERMESSI SPECIALI

Art. 9 Domanda

1. La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 LLeppubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) il nominativo del richiedente;
 - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLeppubb;
 - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLeppubb).

Art. 10 Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 11 Tasse

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa da fr. 20.- a fr. 50.- il giorno, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

Art. 12 Musica e balli pubblici - domanda

L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.

Art. 13 Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.



COMUNE DI PIANEZZO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTONE TICINO

TITOLO IV - TASSE

Art. 14 **Deroghe**

Per le deroghe d'orario di cui all'art. 7 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 36 Lespubb, è prelevata una tassa secondo le disposizioni dell'ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria del 22 maggio 2000, in vigore dal 1. giugno 2000.

Art. 15 **Altri atti del Municipio**

Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria secondo le disposizioni dell'ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria del 22 maggio 2000, in vigore dal 1. giugno 2000.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 16 **Multa**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20.- a fr. 10'000.- (art. 66 Lespubb).

Art. 17 **Revoca**

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

TITOLO VI - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 18 **In generale**

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 19 **In materia contravvenzionale**

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 **Entrata in vigore**

Questa ordinanza entra in vigore a far tempo dal 1. luglio 2000 e annulla e sostituisce ogni altra portante date anteriori.

Art. 21 **Comunicazione, termini di ricorso**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per 15 giorni, dal 20 giugno 2000 al 4 luglio 2000.

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

- Ufficio permessi e passaporti, Sezione Esercizi Pubblici, Bellinzona.
- Polizia comunale di Giubiasco.



COMUNE DI PIANEZZO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTONE TICINO

- Ai gerenti esercizi pubblici del Comune.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI PIANEZZO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Marco Poncioni

Lauro Ulrich